



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente

Sentenza

nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2836/2025, pendente

tra

██████████, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Maria Angelone e Franco Scarpelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Orti n. 2, come da delega allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 21 Luglio 2015, Rep. 80974/21569, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23 Luglio 2015 al n. 19851 serie 1T, con la quale, elegge domicilio in Milano, Via Savarè n. 1

convenuto

Oggetto: diritto alla ricongiunzione contributiva presso Inarcassa dei contributi versati alla Gestione separata INPS

Conclusioni:

Per la parte ricorrente:

Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro:

a) in accoglimento della domanda presentata in data 17 ottobre 2022, accertare il diritto dell'ing. ██████████ alla ricongiunzione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti (Inarcassa) dei contributi versati nel periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998 alla Gestione Separata INPS e, per l'effetto,

b) condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2, l. n. 45 del 1990, a trasferire alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti (Inarcassa)

l'equivalente monetario dei contributi versati dall'ing. [REDACTED] nel periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998 alla Gestione Separata INPS maggiorato dell'interesse di legge e, comunque, l'importo di contribuzione versata che risulterà dovuto all'esito del giudizio;

c) condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato Paolo M. Angelone legale anticipatario

Per l'INPS:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili ovvero rigettare in quanto infondate nei confronti dell'Inps le domande di controparte per i motivi esposti in narrativa

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS, deducendo: - di avere svolto nel corso della sua carriera professionale, tra l'altro, attività di collaborazione libero-professionale nell'ambito della contabilità aziendale presso la [REDACTED] S.r.l. per il periodo 1996-1997, nonché per [REDACTED] S.r.l. nel corso del 1998; - di avere, in data 17 ottobre 2022, presentato a Inarcassa la richiesta di ricongiunzione dei contributi versati a INPS per il periodo dal 1/3/1978 al 31/12/1998, inclusi quelli citati al punto che precede versati alla Gestione Separata dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998; - che con comunicazione del 22 novembre 2022, Inarcassa aveva invitato INPS a fornirgli tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'onere di ricongiunzione; - che con lettera datata 24 gennaio 2023, l'INPS, lato suo, aveva trasmesso il prospetto (TR.C/01 bis) dei contributi versati dal 1° marzo 1978 al 2 gennaio 1996 e respinto la domanda riguardo i periodi contributivi accreditati sulla Gestione Separata precisando che *"i periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2, Legge 8.8.1995, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative"*; - di avere presentato ricorso avverso detto rigetto senza esito.

Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato

Si è costituito l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 5.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte.

1. Il ricorrente ha chiesto la ricongiunzione dei contributi versati a INPS per il periodo dal 1.3.1998 al 31.12.1998, nonché di quelli versati alla gestione Separata dal 1.9.1996 al 31.12.1998.

INPS ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: *"i periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2, Legge 8.8.1995, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative"*.

Nel presente giudizio, l'Istituto insiste nell'opporvi alla domanda formulata dal ricorrente, eccependo innanzitutto l'inammissibilità della stessa. Sul punto, l'Istituto deduce che, avendo l'Inarcassa adottato la delibera definitiva di pensione, non sarebbe più possibile effettuare ulteriori implementazioni della posizione assicurativa precedente al pensionamento.

Nel merito, sostiene che l'istituto della ricongiunzione non sarebbe applicabile alla contribuzione versata alla Gestione Separata dell'INPS.

2. Quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda, deve rilevarsi che Inarcassa, con lettera del 3.6.2025, depositata dal ricorrente in data 5.6.2025, ha chiarito che:

"La domanda di ricongiunzione da Lei presentata in data 17/10/2022 è stata definita in data 16/04/2023 con l'accettazione da parte Sua della proposta di ricongiunzione contributiva non onerosa per i soli periodi di lavoro subordinato certificati con Mod. TR.C/01 bis dalla sede INPS di Milano Gestione Conto Individuale. Con medesima certificazione la Sede INPS competente ha comunicato che "I periodi contributivi accreditati sulla P.A. ai sensi dell'art. 2 della L. 8/8/95 n. 335, in qualità di iscritto alla G.S., non sono ricongiungibili presso Gestioni alternative".

Il trasferimento del montante contributivo da parte dell'INPS, avvenuto con data valuta 27/07/2023 e relativo ai soli periodi di lavoro subordinato e non anche a quelli di Gestione Separata, ha determinato il perfezionamento della ricongiunzione per i periodi certificati e corrispondenti ad una anzianità utile a pensione di 13 anni e 259 giorni. Per effetto del trasferimento Lei ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia unificata ordinaria che è stata liquidata con decorrenza 1/08/2023 per un importo lordo annuo di euro 54.640,66.

Come anticipato telefonicamente tramite il servizio Inarcassa Ascolta, confermiamo che in caso di revisione della ricongiunzione, già definita per i periodi di lavoro dipendente certificati con Mod. TR.C/01 bis dalla sede INPS di Milano, eventuali trasferimenti di montanti contributivi successivi alla decorrenza della pensione comporteranno il ricalcolo in aumento della pensione già in godimento con decorrenza del ricalcolo dal primo giorno del mese successivo alla data di valuta del trasferimento contributivo."

Permane, quindi, l'interesse del ricorrente ad agire in giudizio per l'ottenimento di quanto domandato.

3. L'art. 1 L. 45/1990, ai commi 1 e 2, prevede quanto segue:

"1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le

medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista".

La norma prevede una generalizzata facoltà di ricongiunzione dei contributi versati all'INPS nella gestione a cui sono iscritti i liberi professionisti senza porre limitazioni e senza subordinarla ad alcuna condizione.

Inoltre, come osservato dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2574/2024 del 16.10.2024: *"L'esclusione di tale facoltà per i contributi versati alla Gestione Separata non può neanche farsi derivare dal fatto che il libero professionista abbia anche la possibilità di chiedere il cumulo o la totalizzazione, in quanto, come ha chiarito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 61/1999, la ricongiunzione è comunque un'alternativa ad essi"*.

Alla luce di quanto sopra, come riconosciuto anche di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3635/2023, confermando l'orientamento già espresso con la sentenza n. 26039/2019, *"l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps"*.

4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

accerta il diritto del ricorrente alla ricongiunzione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti (Inarcassa) dei contributi versati nel periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998 alla Gestione Separata INPS e, per l'effetto:

condanna l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a trasferire alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti (Inarcassa) l'equivalente monetario dei contributi versati dall'ing. [REDACTED] nel periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998 alla Gestione Separata INPS maggiorato dell'interesse di legge;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 05/06/2025

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison